

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppu in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-04 - Servizio Vigilanza e attività ispettive

Comune di Siligo
Comune di Silius
Comune di Simala
Comune di Siris
Comune di Siurgus Donigala
Comune di Soddì
Comune di Soleminis
Comune di Solarussa
Comune di Sorradile
Comune di Suelli
Comune di Tadasuni
Comune di Terralba
Comune di Tertenia
Comune di Teti
Comune di Tiana
Comune di Tinnura
Comune di Tissi
Comune di Tortolì
Comune di Tramatza
Comune di Triei
protocollo@pec.comunetriei.it
Comune di Tula
Comune di Ula Tirso
Comune di Ulassai
Comune di Uras
Comune di Uri
Comune di Urzulei
Comune di Usellus
Comune di Usini
Comune di Ussana
Comune di Ussaramanna
Comune di Ussassai
Comune di Uta
Comune di Valledoria
Comune di Vallermosa
Comune di Viddalba
Comune di Villa San Pietro
Comune di Villasalto
Comune di Villa Sant'Antonio
Comune di Villa Verde
Comune di Villacidro
Comune di Villagrande Strisaili

Comune di Villamar
Comune di Villamassargia
Comune di Villanova Monteleone
Comune di Villanova Truschedu
Comune di Villanova Tulo
Comune di Villanovaforru
Comune di Villanovafranca
Comune di Villaperuccio
Comune di Villaputzu
Comune di Villasimius
Comune di Villasor
Comune di Villaspesiosa
Comune di Villaurbana
Comune di Zeddiani
Comune di Zerfaliu

Oggetto: Chiarimenti sulla dichiarazione annuale obbligatoria sul mantenimento dei requisiti di connessione e complementarietà delle attività multifunzionali rispetto alle attività agricole ex L.R. n. 11/2015. Modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa.

Spett.li Comuni,

a seguito di richiesta di chiarimenti pervenuta dal Comune di Nuoro in merito all'obbligo di dichiarazione annuale per le attività multifunzionali delle imprese agricole, e ritenendo la questione di interesse generale, si forniscono le seguenti precisazioni sul quadro normativo vigente.

La L.R. n. 11/2015 e la relativa deliberazione G.R. n. 47/2 del 30.8.2016 avevano originariamente previsto l'obbligo per gli imprenditori agricoli di attestare annualmente, entro il 15 gennaio, la persistenza dei requisiti di connessione e complementarietà delle attività multifunzionali (agriturismo, fattorie didattiche, ecc.) rispetto a quella agricola principale.

Tuttavia, il quadro normativo è stato sostanzialmente modificato dalle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa. Con l'introduzione dell'art. 39-bis della L.R. n. 24/2016 (mediante L.R. n. 1/2019) e la successiva delibera G.R. n. 49/19 del 5.12.2019, è stato stabilito che i titoli abilitativi per l'esercizio delle attività economiche e produttive rientranti nella competenza legislativa regionale sono validi a tempo indeterminato e non sono più assoggettati a rinnovo periodico né all'obbligo di comunicare periodicamente la permanenza dei requisiti di esercizio.

La tabella allegato B della delibera n. 49/19 individua espressamente al punto 101 le "Attività multifunzionali delle imprese agricole e ittiche: agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattorie didattiche, fattorie sociali" come soggette a tale regime semplificato. Il Testo Unico Attività Produttive del 1.12.2023 ha confermato tali disposizioni all'art. 317.

Pertanto, gli imprenditori che esercitano attività multifunzionali non sono più tenuti a presentare la dichiarazione annuale entro il 15 gennaio. I titoli abilitativi acquisiti anche precedentemente devono intendersi validi a tempo indeterminato, indipendentemente da eventuali indicazioni di scadenza.

Rimane fermo l'obbligo di comunicare al SUAPE competente e all'Agenzia Laore ogni variazione dei requisiti, delle attività svolte e dei periodi di apertura, come previsto dall'art. 9 della delibera G.R. n. 47 /2016. Il potere di controllo dell'Amministrazione sulla permanenza dei requisiti non è compromesso dalla semplificazione.

Si invitano i Comuni a aggiornare le proprie procedure interne, informare gli operatori del mutato quadro normativo e sospendere eventuali attività poste in essere per dichiarazioni non più dovute.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti,

Riferimenti normativi: L.R. n. 11/2015, L.R. n. 24/2016 art. 39-bis, L.R. n. 1/2019, D.G.R. n. 49/19 del 5.12.2019, TUAP art. 317

Il Direttore del Servizio

Luca Incani